



Documento di consultazione n. 08/2014

**PROPOSTE DI MODIFICA DELLE DISCIPLINE E DEI REGOLAMENTI
DEI MERCATI E DELLE PIATTAFORME ORGANIZZATI E GESTITI
DAL GME IN TEMA DI MISURE DISCIPLINARI, REQUISITI DI
AMMISSIONE, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE**

1. Premessa

Con il presente documento di consultazione il Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME) intende raccogliere presso la compagine dei soggetti interessati osservazioni e spunti di riflessione in relazione alle proposte di modifica inerenti alcune disposizioni dei Regolamenti e Discipline dei mercati e delle piattaforme gestite dal GME riguardanti, principalmente, le misure disciplinari adottate dal GME a seguito di violazioni da parte degli operatori delle previsioni ivi contenute, i requisiti di ammissione/sospensione/esclusione ai/dai mercati, nonché le previsioni in materia di verifica delle contestazioni delle operazioni di mercato.

In considerazione della natura trasversale di siffatte disposizioni nell'ambito dei diversi mercati/piattaforme organizzati e gestiti dal GME, fatte salve naturalmente le necessarie differenze connesse alla specificità di ciascun mercato (come ad esempio la natura obbligatoria di alcune piattaforme, il ruolo di controparte centrale svolto dal GME, la documentazione richiesta all'operatore in fase di ammissione ed il diverso riferimento istituzionale per l'approvazione delle regole), il GME intende procedere ad una revisione complessiva dei Regolamenti/Discipline al fine di conseguire un assetto regolatorio organico ed omogeneo anche a vantaggio degli operatori attivi sui diversi mercati/piattaforme.

Nel corpo del documento è illustrato in linea generale il contenuto delle principali proposte di modifica, raggruppate per aree d'intervento, nonché le principali motivazioni ad esse sottese che hanno indotto il GME a riconsiderare il disegno regolatorio vigente.

Nel dettaglio, le proposte di modifica illustrate nei seguenti paragrafi interessano:

- il Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico - (di seguito: Testo Integrato), approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
- il Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia a termine di cui all'art. 17 dell'Allegato A alla delibera 111/06 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modifiche ed integrazioni - (di seguito: Regolamento PCE), approvato dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
- la Disciplina del mercato del gas naturale (Disciplina GAS), approvato dal Ministero dello Sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;

- il Regolamento della Piattaforma per il bilanciamento del gas (PB-GAS) – (di seguito: Regolamento PB-GAS), approvato dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico;
- il Regolamento della Piattaforma di negoziazione per l’offerta di gas naturale (P-GAS) – (di seguito: Regolamento P-GAS), approvato dal Ministero dello Sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico;
- il Regolamento di funzionamento del Mercato organizzato e della Piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine – (di seguito: Regolamento P-GO), approvato dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico;
- Regolamento della Piattaforma di registrazione delle transazioni bilaterali dei certificati verdi di cui all’articolo 12, comma 3, del D.M. 18 dicembre 2008 - (di seguito: Regolamento PBCV) approvato dal GME¹.

* * *

I soggetti interessati dovranno far pervenire, per iscritto, le proprie osservazioni al GME - **Relazioni Istituzionali e Comunicazione**, entro e non oltre l’**11 dicembre 2014**, termine di chiusura della presente consultazione con una delle seguenti modalità:

- e-mail: info@mercatoelettrico.org
- fax: **06.8012-4524**
- posta: **Gestore dei mercati energetici S.p.A.**
Largo Giuseppe Tartini, 3/4
00198 – Roma

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

¹ Con riferimento al Regolamento PBCV, si segnala che, a differenza degli altri Regolamenti/Discipline sopra richiamati, allo stesso troverebbero applicazione le sole proposte di modifica relative alle disposizioni riguardanti la sospensione dell’operatore dai mercati/piattaforme, illustrate nel presente DCO.

2. Proposta di modifica di alcune disposizioni riguardanti i requisiti di ammissione e di esclusione

Con riferimento alle disposizioni riguardanti i requisiti di ammissione e di esclusione, si propone di apportare le seguenti principali modifiche:

- **Revisione dei criteri di ammissione dell'operatore ai Mercati/Piattaforme del GME**, prevedendo, diversamente da quanto contenuto nelle vigenti Discipline e Regolamenti (segnatamente Testo Integrato, Disciplina Gas e Regolamento P-GO, limitatamente al sistema di negoziazione del M-GO), che l'operatore, precedentemente escluso dal mercato a seguito di misura disciplinare disposta dal GME, possa presentare nuovamente richiesta di ammissione, sempre che sia trascorso almeno periodo di almeno sessanta mesi dall'avvenuta esclusione, periodo quest'ultimo considerato congruo, sia come deterrente al fine di dissuadere l'operatore da condotte non virtuose sul mercato, sia con riferimento al principio di gradualità delle misure disciplinari che qualifica l'esclusione quale misura disciplinare più grave rispetto a quelle del richiamo scritto, della pena pecuniaria e della sospensione. Tale modifica nasce dalla considerazione che le attuali disposizioni contenute nei rispettivi Regolamenti/Discipline - che di fatto non consentono ad un soggetto di assumere nuovamente la qualifica di operatore qualora lo stesso sia stato precedentemente escluso dal mercato, salvo l'ipotesi di esclusione su richiesta dell'operatore - appaiono troppo limitative della facoltà di un soggetto di partecipare ad un sistema organizzato degli scambi. Al contempo, si prevede che l'operatore escluso dal mercato, nei confronti del quale il GME vanta ancora un credito imputabile al mancato pagamento dei corrispettivi previsti per la relativa partecipazione, nonché alle partite economiche derivanti dalle transazioni dallo stesso concluse sul mercato/piattaforma, che richieda una nuova ammissione, possa essere ammesso solo qualora abbia estinto nei confronti del GME il pagamento delle somme dovute e comunque non prima che siano trascorsi i sessanta mesi dalla data di avvenuta esclusione.
- **Revisione dei criteri di sospensione/esclusione dell'operatore dal Mercato/Piattaforma** prevedendo che, al fine di rafforzare i presidi di tutela del mercato, il GME possa disporre la sospensione dell'operatore dal mercato, qualora questi non dia riscontro alla richiesta di verifica dei requisiti di ammissione che il GME può effettuare per attestare la permanenza degli stessi in capo all'operatore o qualora le informazioni comunicate dall'operatore, in ottemperanza degli

obblighi di comunicazione previsti in ciascun Regolamento/Disciplina, non consentano al GME di reperire l'operatore. In tale ultimo caso la sospensione risulterà efficace fino a quando l'operatore non si renda nuovamente reperibile. In aggiunta, verrà introdotta - oltre che nell'ambito dei regolamenti/discipline sopra richiamati, anche nel Regolamento PBCV - un'esplicita previsione che limita la facoltà dell'operatore di richiedere al GME l'esclusione dal mercato/piattaforma, qualora l'operatore stesso risulti sospeso per cause imputabili sia al mancato pagamento dei corrispettivi e/o delle partite economiche derivanti dall'attività di negoziazione svolta sul mercato/piattaforma sia per effetto dell'adozione di una apposita misura disciplinare adottata dal GME. Resta inteso che solo una volta decorsi i termini del periodo di sospensione, l'operatore potrà effettuare la richiesta di esclusione al GME secondo le modalità ed i termini indicati nelle rispettive Discipline/Regolamenti di ciascun mercato/piattaforma. Con specifico riferimento alla P-GO verranno modificate le azioni intraprese dal GME in caso di mancato pagamento dei corrispettivi prevedendo, relativamente alla PB-GO (quale piattaforma obbligatoria) la sospensione dell'operatore fino alla data di avvenuto adempimento e con riferimento al M-GO la sospensione dell'operatore per un periodo pari a 6 mesi decorsi inutilmente il quale il GME procederà all'esclusione dell'operatore dal M-GO.

- **Revisione della periodicità di svolgimento da parte del GME dell'attività di verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione**, disponendo che, a differenza dell'attuale cadenza biennale o comunque in assenza di un esplicito riferimento temporale, il GME possa effettuare le verifiche volte a accertare il mantenimento da parte degli operatori dei requisiti di ammissione secondo le tempistiche che riterrà all'uopo più opportune. Tale modifica risponde alla necessità da parte del GME di razionalizzare l'attività di controllo dei mercati in conseguenza della maggiore maturità raggiunta dagli stessi, nonché da parte degli operatori di mercato.

3. Proposte di modifica di alcune disposizioni riguardanti le misure disciplinari, contestazioni e controversie di cui ai Regolamenti e alle Discipline dei mercati/piattaforme gestiti dal GME

Con riferimento a tali disposizioni le proposte di modifica riguardano principalmente:

- **l'eliminazione del richiamo in forma pubblica tra le misure disciplinari che il GME può adottare nei confronti dell'operatore** in considerazione del fatto che le finalità d'intervento sottese a tale

misura risultano già ricomprese nel richiamo scritto in forma privata, ad eccezione di quella relativa alla funzione di pubblicità notizia della misura disciplinare adottata dal GME. In ogni caso occorre rilevare che quest'ultima finalità riveste un ruolo secondario rispetto al principale scopo del GME che consiste nell'adottare, a fronte di una violazione da parte di un operatore delle disposizioni contenute nel Regolamento/Disciplina del mercato, interventi correttivi volti a ripristinare il corretto funzionamento dello stesso.

- **l'eliminazione dell'esclusione, nell'ambito delle piattaforme obbligatorie, tra le misure disciplinari che il GME può adottare nei confronti dell'operatore che abbia adottato una condotta non conforme alle previsioni contenute in ciascun Regolamento/Disciplina** (segnatamente, Regolamento PCE, Regolamento PB-GAS, Regolamento P-GAS, Regolamento P-GO, limitatamente al sistema di negoziazione bilaterale della PB-GO). Le ragioni sottese a tale modifica sono connesse alla natura obbligatoria dei mercati/piattaforme considerate, alle quali gli operatori devono partecipare o presso le quali gli stessi devono registrare le proprie transazioni, in ottemperanza di specifici obblighi di legge. A regolazione vigente, la previsione dell'esclusione nell'ambito delle piattaforme obbligatorie quale misura disciplinare più onerosa della sospensione, consentirebbe di fatto all'operatore di essere ammesso nuovamente al mercato/piattaforma sin da subito a differenza della sospensione che può essere adottata dal GME, secondo un principio di gradualità, per un periodo pari al massimo di 3 anni. Da ciò emerge chiaramente che la sospensione risulterebbe più efficace rispetto all'esclusione in considerazione del fatto che solo all'operatore sospeso sarebbe effettivamente preclusa, per un periodo di tempo certo e definito, l'operatività sul mercato/piattaforma.
- **l'introduzione di nuovi criteri di adozione della misura disciplinare della pena pecuniaria**, prevedendo che, qualora l'operatore non abbia effettuato il pagamento della pena pecuniaria entro i sei mesi successivi dalla data di comunicazione della predetta pena, il GME possa altresì procedere alla sospensione dell'operatore dal mercato/piattaforma fino alla data di avvenuto pagamento. Tale previsione consentirà al GME di rafforzare l'incisività di tale misura disciplinare dal momento che l'operatore nei confronti del quale è stata adottata la pena pecuniaria continuerebbe ad operare sul mercato pur non avendo ancora adempiuto ai propri obblighi nei confronti del GME. Tale aspetto risulta ancor più vero qualora la pena pecuniaria sia stata adottata dal GME nei

confronti dell'operatore in via alternativa rispetto alle misure disciplinari della sospensione e dell'esclusione in un'ottica di sicurezza del sistema.

- **le modalità ed i termini di pubblicazione delle misure disciplinari adottate dal GME a seguito di violazioni delle disposizioni di cui ai Regolamenti e Discipline dei mercati/piattaforme**, prevedendo, in particolare, che la pubblicazione, sul sito internet del GME, della misura disciplinare eventualmente adottata dal gestore nei confronti degli operatori, avvenga in forma anonima - non dichiarando più, come previsto, invece, dalle vigenti disposizioni dei Regolamenti/Discipline, l'identità dell'operatore nei confronti del quale tale misura è stata disposta - e comunque solo una volta che siano spirati i termini, pari a 30 giorni, riconosciuti all'operatore per proporre ricorso dinanzi al collegio arbitrale avverso la misura disciplinare adottata. La pubblicità della misura disciplinare è di per sé utile al fine di costituire dei precedenti, rendendo noto agli operatori, da un lato, quanto accaduto sul mercato e, dall'altro, di dare evidenza delle azioni poste conseguentemente in essere dal GME. In ogni caso, risulta opportuno precisare che, conformemente a quanto previsto dalla regolazione vigente, qualora l'operatore abbia inteso proporre ricorso dinanzi al Collegio arbitrale avverso l'adozione di una misura disciplinare da parte del GME, quest'ultimo procederà alla pubblicazione della predetta misura solo una volta che la stessa sia stata confermata dal Collegio arbitrale. In ultima istanza, si rappresenta che l'opportunità di procedere ad uniformare i termini riconosciuti all'operatore per promuovere ricorso dinanzi al collegio arbitrale nell'ambito delle diverse discipline/regolamenti del GME consegue alla generale finalità, come anticipato in premessa, di uniformare le modalità di applicazione di disposizioni che trovano attuazione in modo trasversale nei diversi mercati/piattaforme gestiti dal GME.
- **la modifica delle tempistiche a disposizione del GME per l'adozione dell'eventuale misura disciplinare nei confronti dell'operatore**, prevedendo che, qualora quest'ultimo, a seguito della comunicazione del GME della presunta ipotesi di violazione, faccia richiesta di audizione o qualora il GME stesso ritenga necessaria tale audizione, la chiusura dell'intero procedimento avvenga entro trenta giorni decorrenti da tale audizione e non quindi, come attualmente previsto, decorsi trenta giorni dalla data di invio della citata comunicazione. L'esigenza dell'estensione delle tempistiche di svolgimento del procedimento disciplinare, nonché della facoltà per il GME di richiedere l'audizione, è avvertita soprattutto alla luce del grado di maturità e sviluppo raggiunto dal mercato che sovente determina la necessità di valutazioni più complesse delle argomentazioni e/o delle

memorie prodotte dall'operatore nel corso dell'audizione. Inoltre, sempre al fine di salvaguardare il corretto e ordinato svolgimento del procedimento disciplinare da parte del GME, si prevede che, nel caso in cui l'operatore richieda il differimento della data di audizione fissata dal GME, quest'ultima non possa aver luogo oltre il decimo giorno successivo alla data originariamente fissata per la stessa.

- **Introduzione di un termine esplicito entro cui l'operatore può promuovere ricorso dinanzi al collegio arbitrale avverso la verifica delle contestazioni effettuata dal GME**, prevedendo che, ferme restando le attuali modalità di presentazione da parte dell'operatore delle contestazioni nei confronti del GME, lo stesso potrà adire il Collegio Arbitrale, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del GME della predetta verifica oggetto di contestazione. L'introduzione di una siffatta modifica persegue il duplice obiettivo di fornire agli operatori maggiore trasparenza e certezza in ordine alle modalità di ricorso presso il Collegio arbitrale in tali casi, nonché di circoscrivere temporalmente l'intero procedimento garantendo che il periodo intercorrente tra il momento della verifica della contestazione effettuata dal GME e quello della presentazione del ricorso da parte dell'operatore soddisfi il requisito della congruità temporale.
- in conformità con le *best practices* osservate sui principali mercati europei, anche in vista del completamento del processo di integrazione dei mercati, **l'introduzione di un limite massimo dell'importo a titolo di indennizzo riconosciuto dal GME in caso di contestazione**, prevedendo che - ferma restando l'applicazione dei criteri di determinazione dell'importo dell'indennizzo attualmente previsto nella Disciplina del mercato elettrico - nel caso in cui la contestazione venga accettata sul mercato a pronti dell'energia (MPE), l'importo non possa superare comunque 100.000 euro e, nel caso di contestazione accettata sul mercato dei certificati verdi (MCV), l'importo riconosciuto non possa superare comunque 10.000 euro.